

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LATTANZIO, SIANI

Modifica all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente le competenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Presentata il 20 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! – Le conseguenze della pandemia di COVID-19, che tuttora stiamo vivendo, impongono un'attenzione maggiore a un aspetto ancora troppo poco valorizzato, ovvero il benessere dei bambini e degli adolescenti. Fino ad oggi la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ha riguardato quasi esclusivamente il tema della scuola in termini di edilizia, di infrastrutture digitali e di norme sanitarie, elementi indubbiamente rilevanti e strumentali alla ripresa completa e continua delle attività scolastiche, che rimane tra gli obiettivi primari nel nostro Paese; tuttavia, c'è un altro aspetto altrettanto importante legato alla sfera del benessere fisico, psicologico ed emotivo dei minori. L'emergenza sanitaria ha causato un danno materiale non solo in termini di perdita di giorni scolastici, ma anche in termini di prospet-

tive future a fronte di un ritardo di quasi due anni, che potrà avere ripercussioni nell'ambito formativo e professionale dei giovani.

Il Censis, nella sua indagine « La scuola e i suoi esclusi – Italia sotto sforzo. Diario della transizione 2020 », riporta che « Il 74,8 per cento, inoltre, dei dirigenti scolastici ha verificato come l'utilizzo emergenziale di modalità di didattica a distanza abbia ampliato il *gap* di apprendimento tra gli studenti, a seconda del livello di disponibilità di strumenti e di supporti informatici, ma anche più in generale in base al livello di cultura tecnologica delle famiglie italiane », mentre nella « Indagine sull'impatto psicologico e comportamentale sui bambini delle famiglie in Italia » – promossa dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Giannina Gaslini di

Genova e guidata dal neurologo Lino Nobili, che dirige il dipartimento di neuropsichiatria infantile dell'Istituto, con il supporto del Ministero della salute – si evidenzia che le restrizioni imposte dalle misure governative hanno determinato nei bambini e negli adolescenti (età da 6 a 18 anni) disturbi della « componente somatica » (come disturbi d'ansia) e disturbi del sonno (difficoltà ad addormentarsi, difficoltà di risveglio per iniziare le lezioni per via telematica a casa), con una significativa alterazione del ritmo del sonno. Nei soggetti più grandi, invece, è stata riscontrata un'aumentata instabilità emotiva con irri- tabilità e cambiamenti del tono dell'umore.

È, dunque, essenziale una visione strategica che preveda misure in grado di garantire che i miglioramenti del benessere dei bambini e degli adolescenti siano duraturi e generalizzati.

Bisogna progettare e potenziare politiche che pongano delle solide basi per l'infanzia e per l'adolescenza e, di conseguenza, per tutta la società partendo dalle sue fondamenta, anche a fronte del progetto « *child guarantee* » dell'Unione europea, nell'ambito del quale è stato raccomandato un nuovo indicatore specifico sui bambini a rischio di povertà o di esclusione sociale e l'istituzione di un coordinatore nazionale della *child guarantee* dotato di adeguate risorse al fine di coordinare i vari interventi e assicurare che i finanziamenti siano utilizzati in maniera ottimale.

A tale proposito, è auspicabile l'adozione di un piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza quale strumento di pianificazione e di razionalizzazione delle risorse e degli interventi strategici da adottare a favore dei bambini e degli adolescenti. In tale contesto, risulta fondamentale sostenere la genitorialità assicurando ai minori una crescita serena e un corretto sviluppo psico-fisico, potenziare gli spazi per l'infanzia e contrastare fenomeni quali la povertà educativa e la dispersione scolastica attraverso il ricorso a nuclei educativi di prossimità per i minori più svantaggiati in situazioni di disagio familiare.

Occorre, dunque, affermare un modello di Stato in cui porre tra le priorità il futuro

e il benessere dei minori in conformità ai principi sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. Pertanto, risulta fondamentale perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030 e ragionare in un'ottica in virtù della quale ogni investimento fatto oggi avrà un impatto sul futuro non solo nostro, ma soprattutto dei bambini e degli adolescenti. Di qui, la necessità di dare voce alle esigenze in materia di infanzia e di adolescenza; sarebbe, dunque, opportuno valutare leggi e politiche pubbliche non esclusivamente in base al loro impatto economico, bensì anche in forza di una valutazione che tenga conto del benessere dei minori. A tale proposito, giova l'esempio della Nuova Zelanda guidata dalla *Premier* Jacinta Adern la quale, nel 2019, in sede di legge di bilancio ha adottato il « *wellbeign budget* » (bilancio del benessere), ovvero un elenco di risorse che possono essere impiegate per garantire un livello di vita migliore ai cittadini partendo dall'idea che la crescita economica di un Paese non si fonda unicamente su parametri economici, ma anche su fattori come il capitale umano e sociale. Il punto 4 del bilancio del benessere individua tra le risorse per il benessere proprio « la riduzione della povertà infantile, con particolare attenzione ai casi di violenze familiari da cui nascono situazioni di disagio ».

La presente proposta di legge intende, quindi, condividere questo approccio introducendo in sede annuale di bilancio una valutazione che tenga conto del benessere dei minori e contribuisca alla creazione di un sistema trasparente di tracciabilità di quanto viene speso e investito per il benessere dei bambini e degli adolescenti. Tale obiettivo viene perseguito intervenendo sulla legge 12 luglio 2011, n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, potenziando le competenze della stessa Autorità. Si tratta, infatti, di una figura centrale nell'attività di promozione e di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in grado di svolgere un ruolo rilevante di indirizzo e di sensibilizzazione nei

confronti delle istituzioni politiche. Per tali ragioni, essa potrebbe assicurare una visione d'insieme in materia di infanzia e di adolescenza al fine di individuare in modo adeguato quali e quante risorse investire per i minori.

La presente proposta di legge prevede, quindi, un ampliamento delle competenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Più specificamente, l'articolo 1 illustra le finalità della legge, ovvero di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle spese dello Stato a favore del benes-

sere di bambini e adolescenti, ampliando le competenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge 12 luglio, n. 112, recante istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, introducendo tra le competenze dell'Autorità garante quella di esprimere pareri, nei limiti della propria competenza, in sede annuale di legge di bilancio, di Documento di economia e finanza e di eventuali relazioni sullo scostamento di bilancio, definendone termini e modalità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente proposta di legge è finalizzata a promuovere la trasparenza e la tracciabilità della spesa dello Stato destinata al benessere di bambini e adolescenti in sede di bilancio annuale, ampliando le competenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 2.

(Modifica alla legge 12 luglio 2011, n. 112)

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112, è inserita la seguente:

«*e-bis*) esprime il proprio parere, limitatamente alle materie attribuite alla sua competenza, sentiti anche i garanti regionali di cui al comma 6 del presente articolo, sul Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla relazione del Governo relativa allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sul disegno di legge di bilancio, prima della loro presentazione alle Camere, nonché sugli schemi di atti normativi adottati dal Governo per l'attuazione di disposizioni contenute nella medesima legge di bilancio ».

